

# REGOLAMENTO GENERALE

## Per le gestioni e le prestazioni

-----

Redatto dalla Commissione composta dal Vice-presidente Antonino Botta, dal consigliere dr Giovanni Surace e dal direttore dr Antonio Ramirez.

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera del 19/12/2012 .

Aggiornato a seguito dell'approvazione del Contratto integrativo Provinciale di categoria del 21 gennaio 2013

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**per le gestioni e le prestazioni**  
**ISCRITTI**

**ART. 1** - Sono iscritti alla Cassa Edile le imprese, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica o in forma di società di lavoro temporaneo, e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni costitutive la Cassa Edile indicate nell'art .1 dello Statuto.

**DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI**

**ART. 2** - I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere mensilmente per via telematica, nelle modalità indicate dalla Cassa Edile, una denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese precedente, indicando le relative somme di accantonamento e le contribuzioni previste dal tracciato della denuncia stessa.

Tale denuncia deve essere trasmessa in via telematica alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto al periodo di paga cui si riferisce, indipendentemente dal versamento, e ad inviare, nei 2 mesi successivi, il frontespizio firmato e timbrato in originale.

**ART. 3** - L'impresa è tenuta a dichiarare nella denuncia mensile, per ciascun lavoratore, un numero di ore, lavorate e non (specificando le causali d'assenza), non inferiore a quello contrattualmente previsto. Per ogni lavoratore deve essere inoltre indicato il cantiere presso il quale ha prevalentemente prestato servizio nel mese di riferimento.

**ART. 4** - L'impresa è tenuta ad inserire nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ogni cantiere il relativo imponibile mensile.

**ART. 5** - L'impresa è tenuta ad indicare nella denuncia l'eventuale sospensione, temporanea o definitiva, dell'attività del cantiere, intervenuta nel mese di riferimento ed a trasmettere, nei 2 mesi successivi, l'allegato firmato e timbrato in originale.

**RESPONSABILITA'**

**ART. 6** - I dati contenuti nelle denunce trasmesse per via telematica alla Cassa Edile, si intendono redatti sotto la piena ed esclusiva responsabilità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

**VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE**

**ART. 7** - I versamenti contributivi a favore della Cassa Edile, da computarsi sull'imponibile dedotto dalla paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale, dall'elemento distinto della retribuzione e, per i cottimisti, dall'utile minimo contrattuale di cottimo, devono essere effettuati entro la fine del mese successivo rispetto al periodo di paga cui sono riferiti, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione ed in base alle percentuali indicate dalla Cassa Edile nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. ovvero da appositi accordi sindacali territoriali.

Il versamento deve riguardare contestualmente le seguenti voci:

- contributo per il Fondo Gestione della Cassa Edile, nella misura di 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore;
- accantonamento per gratifica natalizia e ferie, ordinario e/o ridotto per infortunio o malattia professionale;
- contributo per l'anzianità professionale edile;
- contributo paritetico previsto per le quote di servizio sindacali nazionali;
- contributo paritetico previsto per le quote di servizio sindacali provinciali;

- contributo per il funzionamento dell'Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale;
- eventuale contributo associativo per le imprese aderenti all'ANCE;
- contributo CIGO;
- contributo lavori usuranti;
- contributo apprendisti;
- contributo R.L.S.T.;
- contributo fondo mutualità ed assistenza;
- eventuali contributi per l'adesione dei lavoratori al fondo di previdenza integrativa Prevedi.

**ART. 8** – E' prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione degli importi determinati in base alle disposizioni dell'art. 7, ovvero della proroga dei termini di versamento come previsti nello stesso articolo, allorché, a seguito di richiesta delle imprese che presentino domanda debitamente motivata e recante l'indicazione della data prevista di pagamento, vengano rispettati tutti i seguenti criteri previsti dalle delibere del Comitato della Bilateralità n. 1/2005 e n. 1/2012 :

- a) la rateizzazione o proroga venga deliberata dal Comitato di Presidenza con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
- b) l'impresa presti idonee garanzie;
- c) la durata della rateizzazione o della proroga non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno per la liquidazione del mese di agosto ed entro il 30 novembre di ogni anno per la liquidazione del mese di dicembre, salvo l'applicazione delle condizioni previste dalla richiamata delibera n.1/2012;
- d) sulle somme oggetto della rateizzazione o proroga venga applicato un interesse pari a quello individuato al successivo punto 8;
- e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;
- f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Con riferimento alla lettera a) del presente articolo, si precisa che le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza e dal Comitato di Gestione sono insindacabili.

**ART. 9** – Il versamento effettuato oltre il termine di cui all'art. 7, ovvero nei termini differiti di cui all'art. 8, deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Detti interessi saranno quantificati alle imprese dalla Cassa Edile.

**ART. 10** – I versamenti delle imprese , per qualunque titolo, devono essere effettuati presso gli sportelli della banca designata.

#### **CERTIFICAZIONI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

**ART. 11** – Ai fini del rilascio della certificazione di regolarità contributiva, richiesta dalla stessa impresa o da altro soggetto abilitato a farlo nell'ambito degli accordi per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ovvero ai fini della determinazione dello stato dell'impresa con riferimento alla BNI (Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari), che la Cassa Edile è tenuta ad aggiornare con cadenza mensile, si precisa che l'impresa sarà considerata:

- a) regolare, nel caso abbia presentato la denuncia mensile con le modalità previste negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento ed abbia provveduto al relativo versamento entro i termini indicati nell'art. 7, ovvero rispetti tutte le condizioni previste all'art. 8 per la dilazione o rateizzazione;
- b) regolarizzata, nel caso in cui abbia provveduto al versamento oltre i termini di cui all'art. 7;

c) irregolare, nel caso in cui non abbia provveduto al versamento, ovvero non abbia rispettato le condizioni previste all'art. 8 in caso di dilazione o rateizzazione.

Con riferimento alle lettere b) e c) si precisa che per determinare la regolarità o meno di un'impresa, non si farà in nessun caso riferimento allo stato dell'impresa nella data in cui viene rilasciata la certificazione, ma unicamente allo stato dell'impresa alla data di riferimento della richiesta.

Per le imprese segnalate come irregolari alla BNI, che provvedano a sistemare la loro posizione contributiva, è previsto, su intervento della Cassa Edile, la regolarizzazione alla banca dati entro 24 ore dalla data di contabilizzazione dei versamenti arretrati.

**ART. 12** – Il versamento delle somme relative agli interessi di mora di cui all'art. 9, concorre a tutti gli effetti alla determinazione della posizione di regolarità dell'impresa.

**ART. 13** – Nel caso in cui il versamento risulti incompleto, cioè di importo inferiore a quello indicato nella denuncia mensile, non si determina inadempienza contributiva, fatta salva la successiva regolarizzazione, per differenze non superiori a € 100,00. Per errati versamenti superiori a € 100,00, la posizione dell'impresa sarà considerata irregolare.

#### **ACCORDI NAZIONALI**

**ART. 14** – Le disposizioni contenute negli articoli compresi tra il n° 2 ed il n° 13, fanno riferimento alle delibere del Comitato per la Bilateralità, valide su tutto il territorio nazionale. Poiché dette deliberazioni sostituiscono automaticamente quanto previsto per i medesimi titoli dalle pattuizioni locali, senza alcuna necessità di ratifica o formale acquisizione a livello territoriale, qualora ulteriori accordi nazionali intervengano ad integrare, modificare o sostituire dette deliberazioni, la Cassa Edile ne darà automatica ed integrale applicazione, nei modi e nei tempi indicati in detti eventuali accordi.

#### **AZIONI LEGALI VERSO LE IMPRESE IRREGOLARI**

**ART. 15** – Per le imprese che non avranno ottemperato ai versamenti nei tempi previsti all'art. 7, la Cassa Edile provvederà, a contestare in forma scritta ( pec - corrispondenza ordinaria- ecc.) l'inadempienza, sollecitando la regolarizzazione nei tempi ritenuti utili per consentire la liquidazione ai lavoratori alle scadenze contrattuali. In assenza di riscontri affiderà la pratica al legale, conferendogli ampio mandato affinché possa fare ricorso a tutti gli strumenti di legge ritenuti idonei al recupero del credito. Pertanto, oltre all'importo delle denunce non pagate ed agli interessi di mora, saranno poste a carico dell'impresa anche le spese legali, nella misura e con le modalità previste dal legale stesso. Qualora invece l'impresa si dimostri inadempiente rispetto alle dilazioni o rateazioni previste all'art. 8, l'affidamento della pratica al legale sarà immediato, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione all'impresa da parte della Cassa Edile.

Resta inteso che il legale provvederà preliminarmente ad un formale ed ultimativo invito affinché l'impresa provveda al versamento entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della comunicazione. Qualora anche in questo caso non si ottenessero riscontri si procederà al recupero forzoso delle somme non versate.

#### **GESTIONI DELLA CASSA EDILE**

**ART. 16** – Presso la Cassa Edile sono istituite:

- l'anagrafe e l'archivio storico delle imprese ;
- l'anagrafe e l'archivio storico dei lavoratori.

**ART. 17** – Sulle schede anagrafiche intestate a ciascuna impresa vengono raccolti i dati identificativi della stessa, compresa la sua eventuale adesione ad una associazione sindacale datoriale, mentre nell'archivio dei versamenti vengono trascritti gli importi indicati mensilmente nella denuncia di

versamento, partitamene distinti per ogni singola voce contributiva.

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ogni modifica dello stato giuridico e trasformazione sociale, trasferimento di sede, cambiamento di coordinate bancarie dei dati associativi e del contratto applicato. In particolare dovrà comunicazione, entro 15 gg dalla data di riferimento, della cessazione di attività d'impresa, allegando visura camerale e sospensione attività o trasferimento in altra provincia e riapertura attività.

**ART. 18** – Sulle schede anagrafiche intestate ai singoli operai vengono raccolti i dati identificativi del lavoratore, ivi compresa la sua eventuale adesione ad una organizzazione sindacale, mentre nell'archivio storico vengono registrate le prestazioni erogate suddivise per tipologia, le ore di lavoro così come dichiarate per ciascuno di essi dai rispettivi datori di lavoro nelle denunce mensili, suddivise in funzione dei computi per l'anzianità professionale edile di cui al regolamento di attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro.

**ART. 19** – A richiesta di ciascun operaio, viene rilasciato dalla Cassa Edile, in caso di trasferimento ad altra circoscrizione territoriale, l'attestato comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

**ART. 20** – La raccolta, registrazione e conservazione dei dati relativi a imprese e lavoratori, così come il loro trattamento e diffusione, viene operata dalla Cassa Edile nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente per la realizzazione delle finalità contrattuali, regolamentari e legislative della Cassa Edile stessa.

#### **GESTIONE DEL FONDO GRATIFICA NATALIZIA E FERIE**

**ART. 21** – La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, verrà effettuata dalla Cassa Edile nel mese di agosto, per gli accantonamenti relativi ai mesi da ottobre a marzo, e nel mese di dicembre, per gli accantonamenti relativi ai mesi da aprile a settembre, di ciascun anno attraverso il servizio di tesoreria delle Poste Italiane con disposizioni intestate ai singoli operai, oppure mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore che ne faccia richiesta.

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse o di altre prestazioni, deve essere presentato per scritto dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del versamento.

#### **LIQUIDAZIONI ANTICIPATE**

**ART. 22** – Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione probatoria, nei soli casi in cui viene definitivamente meno il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè in caso di:

- a) morte del lavoratore iscritto;
- b) passaggio del lavoratore iscritto ad altra attività lavorativa diversa da quella edile;
- c) espatrio del lavoratore iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa del lavoratore iscritto per pensionamento ai sensi di legge.

**ART. 23** – Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per i titoli indicati negli articoli che precedono o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini di prescrizione di legge.

#### **UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI NON RISCOSSI**

**ART. 24** – Gli importi che per qualsiasi motivo non vengono riscossi dagli interessati o dai loro aventi

causa entro 24 mesi dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili (intendendosi quella di emissione del titolo di pagamento) , devono essere accantonati in un apposito fondo sino a cinque anni dalla data di riferimento. Trascorso quest'ultimo termine, avente carattere di decadenza per l'interessato, gli importi entrano a far parte delle disponibilità di esercizio della Cassa Edile.

#### **DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE**

**ART. 25** – La dichiarazione scritta di adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro, al contratto integrativo per la Provincia di Reggio Calabria, allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento – da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti del contratto collettivo nazionale di lavoro, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile – deve essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dalla stessa Cassa Edile, d'accordo con le competenti Associazioni sindacali territoriali, e messi a gratuita disposizione dei datori di lavoro e degli operai.

#### **DURATA DEL REGOLAMENTO**

**ART. 26** – Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2013 e la sua efficacia si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino a diversa delibera del Comitato di Gestione e fatte salve le indicazioni di cui all'art. 14.

#### **NORME DI RINVIO**

**ART. 27** – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, varranno le determinazioni appositamente assunte dal Comitato di Gestione.